



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI ROMA  
I° Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Guido Rosa Presidente est.  
dott. Salvatore Casciaro Consigliere  
dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere

all'esito della trattazione scritta del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno [REDACTED], vertente

T R A

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente dom.te in Roma via delle Medaglie d'Oro nr. 266

APPELLANTI

E

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

APPELLATO

Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. [REDACTED] depositata il [REDACTED]

Conclusioni delle parti come in atti



## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso di primo grado, le attuali appellanti si dolevano delle note Prot. n. [REDACTED] datate entrambi [REDACTED], notificate rispettivamente in data [REDACTED] e [REDACTED] concernenti il "preavviso di diniego" frapposto dall'Amministrazione alla concessione degli assegni vitalizi introdotti dalla legge 23 dicembre 2013 n. 147, commi 494 e 495, a decorrere dal [REDACTED], diniego, fondato sul parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, [REDACTED], datato [REDACTED] [REDACTED] nonché di ogni loro atto preordinato, presupposto, connesso ed eventualmente susseguente, e chiedevano, in via principale, l'accertamento "del diritto soggettivo perfetto di parte ricorrente: - alla percezione, pro capite, degli assegni vitalizi previsti dall'art. 5, commi 3bis, ter e quater della legge 3 agosto 2004, nr. 206, così come novellata dalla legge 23 dicembre 2013, nr. 147, commi 494 e 495, a decorrere dal 1° [REDACTED] soggetti entrambi a perequazione automatica, rispettivamente: a) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003 n. 350 e b) lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come novellato dall'art. 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, nel loro importo cumulativo (€ 500 + € 1.033) da perequarsi alla data di corresponsione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto ([REDACTED]) fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Il tutto con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (do perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Allegavano in fatto le attuali appellanti, [REDACTED], di essere orfane dell'Appuntato del disciolto Corpo delle Guardie di P. S. in congedo [REDACTED] [REDACTED], il quale riportò gravi ferite il [REDACTED] in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di eversione dell'ordine democratico.



Con verbale n. [REDACTED], la Commissione Medica Ospedaliera di Roma lo aveva giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e nella P.S. da collocare in congedo, con ascrizione tabellare cumulativa alla 3A ctg. della tab "A".

Con successivo verbale [REDACTED] la Commissione Medica di 2° istanza, revisionando il suindicato giudizio diagnostico, sempre con riferimento alle medesime patologie, riteneva l'infermità dipende da causa di servizio ed ascrivibile alla 1° ctg. tab. A misura massima + ass. di cumulo di 7A ctg. tab. A misura massima (legge 31/3/68 - 95/71); giudizio ribadito con il verbale della C.M.O. di Roma mod. B- [REDACTED] e dalla Dichiarazione della Questura di Roma dell' 1 [REDACTED]

Aggiungevano che al dante causa, quale "Vittima del Terrorismo e/o atti eversivi dell'Ordine Democratico" con decreti a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, erano stati concessi i benefici assistenziali di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ovvero una speciale elargizione sino alla concorrenza di € 200.000,00 e gli assegni vitalizi normativamente previsti; che il genitore era deceduto in data 22 aprile 2012.

Tanto premesso, all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2013. n. 147 (legge di stabilità per il 2014), commi 494 - 495, che ha novellato proprio l'art. 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (con l'introduzione dei commi da 3 bis a quater), le attuali appellanti, avevano inoltrato apposita istanza finalizzata a beneficiare delle relative innovazioni consistenti nella concessione degli assegni vitalizi normativamente previsti anche ai familiari dei feriti delle Vittime del Terrorismo con invalidità riscontrata in misura pari o superiore al 50% .

Con le impugnate note Prot. [REDACTED], datate entrambi [REDACTED], il Ministero dell'Interno notificava loro l'impugnato "preavviso di diniego", con il quale si palesava l'orientamento negativo alla concessione dei richiesti benefici, tenuto conto che il [REDACTED] era deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 147/2013.



Per contro, secondo le ricorrenti oggi appellanti, non era condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero dell'Interno secondo cui, essendo il [REDACTED], ferito il [REDACTED], ma deceduto in data [REDACTED], ovvero prima del 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non era mai sorto in capo agli orfani il diritto ai benefici in premessa, non potendo vantarlo né iure proprio, né iure hereditatis; ciò conformemente ad un'interpretazione letterale della norma ed in ossequio alla natura del beneficio de quo, secondo cui, ai familiari dell'invalido pre morto alla data del [REDACTED] non possano ricomprendersi nell'ambito di applicazione soggettiva del nuovo comma 3-bis, dell'art. 5, legge n. 206/2004; perché la norma concessiva, nell'individuare i destinatari del nuovo beneficio, facendo espresso riferimento al coniuge e ai figli dell'invalido "portatore" di una invalidità permanente non inferiore al 50%, implicitamente richiede che, per poter essere considerato "portatore" di invalidità alla data indicata dalla legge l'invalido debba necessariamente essere ancora in vita in quel momento.

Secondo la tesi delle ricorrenti, invece, la ratio della norma andavano "ricercati nello status di familiare - ancorché acquisito posteriormente all'evento terroristico -, nonché nella consistente riduzione dell'integrità fisica e della capacità lavorativa dell'invalido (50%). L'indennizzo garantito con gli assegni vitalizi di cui è causa, infatti, è devoluto a tentare di sanare, seppur a distanza di molti anni, il grave vulnus patito nella sfera degli affetti familiari, non al ristoro del ferito Vittima del Terrorismo, che, proprio in quanto tale, li percepisce o percepiva autonomamente. Per questo motivo, non essendo detto indennizzo ritagliato sulla condizione dell'invalido, è indifferente, ai fini del suo riconoscimento, che costui fosse o meno in vita alla data di entrata in vigore delle norme in questione....Non è intellegibile, quindi, la motivazione che consenta all'Amministrazione di discriminare la loro posizione rispetto a quella di loro pari, che, oltre ad avere la fortuna di avere il loro caro ancora in vita, vedono ristorata la loro sofferenza con i benefici garantiti dalle norme in questione, oppure da loro omologhe il cui familiare è deceduto dopo l'entrata in vigore della legge nr. 147/2013.... non sussiste alcuna plausibile motivazione per far passare questa aberrazione per una chiara scelta del Legislatore di restringere la cerchia degli aventi diritto ed in questo le ricorrenti ritengono di aver ampiamente provato la sussistenza del loro diritto soggettivo perfetto, stante, anche, la percentuale di invalidità del loro compianto genitore quand'era ancora in vita



(100%), di gran lunga superiore alla soglia del minimo indennizzabile attestata dal Legislatore al 50%...”

Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Roma, aderendo alla tesi prospettata dai Ministeri convenuti, rigettava il ricorso con compensazione di spese.

Con tempestivo atto di gravame [REDACTED] hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, lamentandone l'erroneità sotto diversi profili, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni già versate in primo grado che hanno reiterato. Si sono costituiti i Ministeri già convenuti in primo grado che hanno chiesto il rigetto del gravame.

Nel corso del presente giudizio è scoppiata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'emanazione dei noti dd.ll. nn. 11/2020, 18/2020, 23/2020, 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020, 137/2020 e, da ultimo, del d.l. n. 2/2021.

E' stata quindi disposta la trattazione cartolare in luogo dell'udienza [REDACTED] sostituita dallo scambio di note scritte secondo quanto previsto dall'art. 83 cit. comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 e dall'art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 cit..

All'esito della trattazione scritta, depositate le note ad opera dell'appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Si legge nella sentenza gravata quanto segue: <<chiedono che vengano riconosciuti nei loro confronti i benefici previsti dalla legge 23.12.2013 n.147 commi 494 e 495.

L'art. 1 comma 494 legge 147/2013 recita: 494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 3-bis.

A decorrere dal [REDACTED] al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-



*bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e Successive modificazioni. Come dedotto dalla Avvocatura dello Stato tale normativa si applica solo ai coniugi o figli dell'invalide che sia ancora in vita al momento della applicazione della legge. Tali considerazioni sono supportate dal dato letterale della legge che espressamente richiama la figura dell' "invalide portatore" e quindi si riferisce ad una persona ancora in vita, e dalla natura di tale normativa che ha carattere eccezionale e derogatorio della precedente normativa in materia di vittime del terrorismo prevedendo l'erogazione di un assegno vitalizio anche nei confronti dei familiari di soggetti invalidi ancora in vita.*

*Inoltre tale interpretazione è in linea con i principi enunciati dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e che quindi esclude che una legge possa applicarsi a rapporti già esauriti prima della entrata in vigore della nuova legge. Non sussiste quindi il diritto delle ricorrenti ai benefici invocati>>>.*

Premette la Corte che il legislatore è intervenuto a più riprese dagli anni '90 in avanti per riconoscere alle vittime di attentati terroristici e mafiosi e ai loro familiari più provvidenze economiche per indennizzarli dalle sofferenze conseguenti a simili eventi dannosi. Oltre alle speciali elargizioni consistenti in somme di denaro una tantum, la legge ha previsto l' erogazione di due assegni vitalizi (lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili, non reversibile, soggetto a perequazione automatica introdotto dall'art. 5 della legge n. 206/04 e nonché l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98, di euro 500,00 mensili, non reversibile, anch'esso soggetto a perequazione automatica) a favore delle vittime degli attentati che abbiano riportato una invalidità permanente superiore al 25% nonché degli eredi superstiti delle vittime che siano decedute a causa dell'attentato. La legge finanziaria n. 147 del 2013 ha esteso la platea dei beneficiari di dette rendite introducendo i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all' art. 5 della L. n. 206/2004 che così recitano : "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalide portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto



legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.”

Le suddette norme hanno dunque inteso estendere la platea dei beneficiari anche a favore dei parenti strettissimi ( coniuge e figli ) della vittima che sia sopravvissuta all' attentato ma che abbia riportato una grave invalidità (superiore al 50% ) a seguito dell'attentato medesimo.

La tesi recepita dal primo giudice, secondo cui le espressioni letterali “coniuge e figli” (anziché eredi) e “portatore” di invalidità presuppongono necessariamente la permanenza in vita della vittima al momento dell'introduzione della nuova disciplina, non è condivisibile.

Il legislatore ha infatti richiesto esclusivamente la sopravvivenza della vittima all'attentato terroristico ed in questo senso devono essere intese le predette espressioni letterali.

Con la nuova disciplina infatti le provvidenze sono state estese, dal 1° gennaio 2014 anche a favore del coniuge e dei figli della vittima sopravvissuta con gravi invalidità , oltre che a favore dei superstiti della vittima deceduta a causa dell'attentato; ma ciò non significa affatto che la vittima sopravvissuta debba essere ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge da cui può cominciare a decorrere la corresponsione dei benefici.

E' proprio per mancato collegamento tra il decesso e l'evento lesivo che si deve ritenere che nessuna rilevanza assuma la morte della vittima prima o dopo l'entrata in vigore della Legge finanziaria n. 147 del 2013.

Ed infatti, se il decesso del [REDACTED] fosse avvenuto per cause connesse all'attentato, il problema non sussisterebbe, in quanto i familiari sarebbero superstiti ed avrebbero pertanto sicuramente diritto all'erogazione delle due provvidenze oggetto di causa.



Ma nella fattispecie in esame, l'evento morte, proprio perché non connesso all'invalidità riportata a seguito dell'attentato, costituisce un fatto totalmente estraneo e casuale e quindi irrilevante ai fini della concessione dei benefici assistenziali; l'importante è che la vittima sia sopravvissuta all'attentato ed abbia riportato una invalidità superiore al 50%, a nulla rilevando se sia poi deceduto per cause naturali, indipendenti dall'attentato.

Il legislatore, utilizzando l'espressione "portatore", ha inteso presupporre la permanenza in vita della vittima rispetto all'attentato e non alla data di entrata in vigore dei benefici; diversamente non si comprenderebbe quale possa essere il motivo per escludere l'erogazione dei benefici ai familiari di vittime sopravvissute all'attentato che sono poi decedute per cause naturali prima del 1° gennaio 2014, posto che il sacrificio e la sofferenza da indennizzarsi sono i medesimi, entrambi conseguenti alla grave invalidità del proprio congiunto subita a causa dell'attentato terroristico.

Deve quindi ritenersi che il legislatore del 2014 abbia inteso allargare la platea dei beneficiari degli indennizzi a favore dei familiari di vittime del terrorismo che non sono decedute a causa dell'attentato ma hanno riportato una grave invalidità, superiore al 50%.

E' quindi errato ancorare il riconoscimento delle provvidenze ad una circostanza assolutamente casuale e non connessa ai fatti oggetto di tutela, pena – ad avviso della Corte – la palese violazione del principio di parità di trattamento di situazioni identiche.

Né potrebbe sostenersi che, in caso di decesso della vittima anteriore all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, si applicherebbero i benefici a favore dei superstiti, che così usufruirebbero comunque di tutela, ciò in quanto la disciplina a favore dei superstiti si applica solo nel caso in cui il decesso della vittima sia causalmente connesso con l'atto di terrorismo.

Nella fattispecie in esame il decesso del [REDACTED], pacificamente, avvenuto per cause assolutamente indipendenti dall'evento lesivo, per cui i suoi congiunti si vedrebbero negare l'indennizzo, a causa del suo decesso, con una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri congiunti di vittime del terrorismo che abbiano riportato una invalidità superiore al 50% e siano rimaste ancora in vita.



Ed allora, effettuando una interpretazione costituzionalmente orientata, la norma non può che essere interpretata nel senso che i citati assegni vitalizi spettano a tutti i familiari di vittime che abbiano riportato a seguito dell'attentato una invalidità permanente non inferiore al 50%, a nulla rilevando se e quando tale vittima sia deceduta per cause indipendenti dall' attentato stesso.

Conclusivamente, l'avvenuto decesso del [REDACTED] anteriormente alla data del 1° gennaio 2014 costituisce circostanza non ostativa al l'accoglimento delle domande proposte dalle odierne appellanti, essendo pacifica la ricorrenza dei restanti requisiti.

Deve pertanto dichiararsi il diritto di [REDACTED] a percepire le provvidenze richieste (l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98 e l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/04), per entrambe, a decorrere dal 1° agosto 2014, cioè dal primo mese successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa; per l'effetto, il Ministero dell'Interno va condannato alla corresponsione in loro favore di tali prestazioni con i relativi arretrati, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla proposizione della domanda amministrativa ([REDACTED] al saldo.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali nella materia de qua induce a compensare integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite dei due gradi.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto delle appellanti a percepire, a decorrere dal [REDACTED] l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98 e successive modifiche e l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/04; per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione in loro favore di tali prestazioni nella misura di legge con i relativi arretrati, oltre interessi legali dal 121° dall' [REDACTED] al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Roma, [REDACTED]

Il Presidente

Dott. Guido Rosa

